

## INTERPELLANZA

### Quando e come agirà il Consiglio di Stato per far applicare in tutti i Comuni il principio della causalità nel finanziamento dello smaltimento dei rifiuti contenuto nella legge per la protezione dell'ambiente?

del 16 aprile 2010

#### 1.

Il Consiglio di Stato con lettera del 23 febbraio 2010 ha indicato al Municipio di Lugano che il termine ultimo per adattarsi alla legislazione federale e cantonale per la protezione dell'ambiente è scaduto il 1. gennaio 2008 e ha invitato nuovamente il Municipio «a trasmettere al Legislativo comunale un messaggio che accompagni un progetto di regolamento sulla raccolta dei rifiuti conforma al principio di causalità».

Il Consiglio di Stato in questa missiva ha inoltre indicato chiaramente:

- 1) che il Governo cantonale può sostituirsi al Comune se rimane inadempiente nel varo del regolamento sui rifiuti (*«Il Consiglio di Stato - previa diffida - potrebbe pertanto agire in via sostitutiva»*);
- 2) che il Municipio di Lugano deve prelevare la tassa rifiuti negli ex Comuni aggregati: infatti i vecchi regolamenti sui rifiuti nei Comuni aggregati rimangono in vigore sino all'elaborazione di un nuovo regolamento cittadino (art. 16 cpv. 3 legge cantonale aggregazioni e separazioni Comuni).

**La situazione di illegalità a Lugano sta diventando insostenibile e potenzialmente fonte di caos e di disparità di trattamento. Non vi sono da aspettarsi atti risolutivi da parte del Consiglio comunale, dove i partiti maggiori temono un referendum popolare contro il nuovo regolamento rifiuti che dovesse essere varato.**

#### 2.

La vicenda si trascina peraltro dal 2004. Il 24 marzo 2004 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la nuova legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb): in questa occasione il deputato Manuele Bertoli propose un emendamento per fare rispettare in tutti i Comuni il principio della causalità nella copertura dei costi dei rifiuti, emendamento che fu alla fine ritirato a fronte delle assicurazioni date dal Consigliere di Stato di far applicare l'art. 18 della legge in tutti i Comuni. L'on. Borradori concluse il suo intervento finale sull'emendamento dicendo: *«In risposta all'intervento di Bertoli rilevo che, una volta approvata, la legge verrà rispettata. È chiaro che sarà il Consiglio di Stato a fissare modalità e termini del rispetto della legge per la Città di Lugano: terremo conto, come dicevo prima, della necessità di accordare un periodo di assestamento, ma si andrà chiaramente nella direzione del rispetto della legge»*.

Visto che Lugano e Stabio nel 2010 non hanno ancora un regolamento per la copertura dei rifiuti che rispetta la legge sulla protezione dell'ambiente, il principio della legalità e della parità di trattamento in materia di copertura dei costi dei rifiuti tra cittadini è quindi ancora manifestamente disatteso come nel 2004, malgrado le promesse dell'on. Borradori fatte in aula. La mancata applicazione del principio di causalità previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente in vari Comuni ticinesi, che non applicano tasse causali o le applicano in misura insufficiente a coprire i costi, ha effetti negativi sul volume di rifiuti riciclati e quindi anche sull'ambiente e sui costi di smaltimento.

Vista la grave inadempienza in atto, in data 17 dicembre 2009, il Gruppo PS ha inoltrato un'iniziativa elaborata per introdurre un cpv. 2 all'art. 18 LALPAmb, che permetta al Consiglio

di Stato di sostituirsi ai Comuni che non applicano o applicano in modo insufficiente tale articolo, varando per ordinanza un regolamento provvisorio transitorio.

Art. 18 LALPAmb

<sup>2</sup>Se dopo 5 anni dall'entrata in vigore della LALPAmb un Comune non applica il cpv. 1 dell'art. 18, il Consiglio di Stato deve adottare, tramite decreto esecutivo, un regolamento provvisorio per fissare nel Comune tasse e modalità di prelievo conformi al cpv. 1. Il regolamento ha validità sino a quando il Comune non metta in vigore un proprio regolamento conforme al cpv. 1 art. 18 LALPAmb.

Il Consiglio di Stato ha bloccato la rapida trattazione di questa iniziativa elaborata nella Commissione della legislazione, preannunciando di voler prendere posizione. Ora ci sembra difficile dire che il cpv. 2 in questione faccia una grinza, per cui ci domandiamo se non siamo di fronte all'ennesimo tentativo di fare melina.

Per tutti questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:

1. agirà per far applicare i regolamenti che sono ancora in vigore negli ex Comuni aggregati a Lugano, come afferma nella lettera del 23 febbraio 2010? Quando e come?
2. Intende emanare d'ufficio un regolamento sui rifiuti per Lugano (e per Stabio qualora il legislativo non accogliesse nel 2010 il messaggio municipale) per via di ordinanza come suggerisce nella lettera del 23 febbraio 2010 al Municipio di Lugano? Quando?
3. Intende sostenere l'approvazione dell'iniziativa parlamentare elaborata del 2009, che introduce un cpv. 2 all'art. 18 LALPAmb (come già discusso nel 2004)?
4. Quale effetto preciso ha e ha avuto sulla perequazione intercomunale il mancato prelievo di tasse sui rifiuti a Lugano e a Stabio?
5. Intende rispondere all'interrogazione n. 256.08, e in particolare fornire l'elenco dei casi importanti in cui la legge cantonale e la legge federale sulla protezione dell'ambiente non sono applicate dai Comuni e per i quali il Consiglio di Stato/Dipartimento del territorio non riesce a intervenire efficacemente per assicurarne il rispetto da parte dei Comuni?

Per il Gruppo PS:  
Raoul Ghisletta